

PROVA ORALE e LEZIONI SIMULATE

per **INSEGNANTE**
di **SOSTEGNO**

Scuola dell'infanzia, primaria
e **secondaria di I e II grado**

NLD
CONCORSI

Capitolo 1

La scuola inclusiva: BES, PEI e PDP

SOMMARIO

1. I bisogni educativi speciali (BES) e la direttiva ministeriale 2012 - 1.1. Alunni con disturbi specifici. - 1.2. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e iperattività. - 1.3. La Legge delega 13 luglio 2015, n. 107. - 2. Il percorso scolastico degli alunni con difficoltà e la relativa documentazione. - 3. La redazione del piano didattico personalizzato (PDP). - 3.1. Il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni BES. - 4. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI). - 5. Il PEI: modalità di progettazione. - 5.1. L'osservazione sistematica. - 5.2. La definizione degli obiettivi educativi e didattici. - 5.3. La specificità della progettazione didattica. - 5.4. Le modifiche al PEI introdotte con il D.M. 1° agosto 2023, n. 153. - 6. Il Piano per l'inclusione (PI).

1. I bisogni educativi speciali (BES) e la direttiva ministeriale 2012

Con l'emanazione della **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** in materia di "*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*", sono stati ufficialmente recepiti all'interno delle istituzioni scolastiche italiane i modelli diagnostici ICF dell'OMS, che hanno consentito di individuare i cosiddetti **Bisogni Educativi Speciali (BES)** a carico dell'alunno.

Si osserva in premessa che i principi che sono alla base del nostro **modello di integrazione scolastica** - assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo - hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.

Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all'interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi e, pertanto, secondo quanto osservato nella Direttiva, è opportuno assumere un **approccio decisamente educativo**, per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta.

In tal senso, si introduce l'apporto, anche sul piano culturale, del **modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning)** dell'OMS, di cui si è anche trattato nel precedente capitolo, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente, infatti, di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell'inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.

Nella Direttiva si osserva, poi, che l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

Quest'area dello **svantaggio scolastico**, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (c.d. *Special Educational Needs*). Vi sono comprese **tre grandi sotto-categorie**: quella della **disabilità**; quella dei **disturbi evolutivi specifici** e quella dello

svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

In particolare, con **disturbi evolutivi specifici** si intendono:

- i disturbi specifici dell'apprendimento;
- i deficit del linguaggio;
- i deficit delle abilità non verbali;
- i deficit della coordinazione motoria, compresi anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività.

► **1.1. Alunni con disturbi specifici.**

Secondo quanto specificamente previsto dalla Direttiva, gli alunni con **disturbi specifici** sono coloro dotati di competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi – possono incontrare difficoltà a scuola e che, pertanto, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA, come visto nei precedenti paragrafi, sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio. Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei **disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio** (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, **nelle aree non verbali** (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disgrafia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

► **1.2. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e iperattività.**

Secondo quanto affermato nella Direttiva, occorre porre particolare attenzione nei confronti di **alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività**, c.d. **A.D.H.D.** (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*).

L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S) e con notevole frequenza è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. Secondo quanto previsto nella Direttiva, il **percorso** migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz'altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo. In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie - richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

Con riferimento agli specifici disturbi che possono caratterizzare gli alunni, sotto l'esposto punto di vista, si può distinguere tra:

- a. **disattenzione**: si fa riferimento alla incapacità di soddisfare le richieste ovvero di seguire i suggerimenti che vengono dati, per cui i soggetti che ne sono affetti si distraggono facilmente e tendono a dimenticare le nozioni acquisite;
- b. **iperattività**: consiste nell'agitarsi e nel dimenarsi frequentemente del soggetto che ne è affetto, il quale non resta seduto quando e come dovrebbe, corre e, in genere, si comporta in maniera non consona all'ambiente scolastico;
- c. **impulsività**: si tratta della impazienza e difficoltà a tenere a bada le proprie emozioni da parte del soggetto che ne è affetto.

► **1.3. La Legge delega 13 luglio 2015, n. 107.**

La **Legge 13 luglio 2015, n. 107** ha previsto una delega al Governo al fine di emanare uno o più decreti legislativi volti al rafforzamento dell'inclusione scolastica.

In tal senso, l'**art. 1, comma 181, lett. c)** prevede che la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione deve avvenire attraverso:

1. **la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno** al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2. **la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico**, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
3. **l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche**, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4. **la previsione di indicatori per l'autovalutazione** e la valutazione dell'inclusione scolastica;
5. **la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione**, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
6. **la revisione e la razionalizzazione degli organismi** operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
7. **la previsione dell'obbligo di formazione iniziale** e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
8. **la previsione dell'obbligo di formazione in servizio** per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
9. **la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare** per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

A tale legge delega è stata data specifica attuazione tramite l'emanazione del **D. Lgs. 66/2017**, contenente norme per la promozione degli studenti con disabilità.

2. Il percorso scolastico degli alunni con difficoltà e la relativa documentazione.

Alla luce di quanto premesso inizialmente con riferimento al concetto di **inclusione** e alla necessità che i percorsi educativi e didattici in ambito scolastico si sviluppino in maniera tale da consentire ad ogni studente, a prescindere dalle proprie abilità o disabilità, di aver assicurato il diritto allo studio e al pieno sviluppo della propria personalità, dal punto di vista sociale ed educativo, ci si può soffermare sulla determinazione del **percorso scolastico** degli alunni che presentino particolari difficoltà di apprendimento o bisogni educativi in generale.

Si è, in particolare, anticipato come tra gli obiettivi specifici individuati dalla sopra citata Legge 107/2015, vi sia proprio quello di sviluppare e potenziare il concetto di inclusione scolastica e il correlativo diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso **percorsi individualizzati e personalizzati**.

È evidente, in tal senso, che, proprio per assicurare e garantire il raggiungimento del predetto obiettivo della piena inclusione, occorre che il percorso scolastico e i programmi didattici ed educativi vengano pensati e determinati su misura rispetto alle specifiche esigenze del soggetto che presenta i superiormente citati problemi di apprendimento.

È compito specifico della scuola, dunque, quello di prendere in carico gli alunni con bisogni educativi speciali, lavorando in stretta collaborazione con le relative famiglie, gli educatori sociali e le agenzie territoriali coinvolte nella vita quotidiana dell'alunno, di modo da realizzare quella che

può essere definita una **alleanza educativa e didattica** per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno stesso.

Tali percorsi scolastici specifici devono essere oggetto di specifica **documentazione** la cui funzione non è quella di mero adempimento burocratico, bensì di attuazione del fondamentale principio della cura educativa, fondato sulla responsabilità dell'insegnante e sulla corresponsabilità dell'azione educativa.

3. La redazione del piano didattico personalizzato (PDP).

La **Legge 170/2010**, in perfetta continuità con quanto sopra anticipato, ha espressamente previsto la redazione percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni con diagnosi di DSA e con bisogni educativi speciali.

In particolare, le successive **Linee guida**, allegate al **D.M. del 12 luglio 2011, n. 5669**, presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati.

Queste prevedono che ogni istituto scolastico, con riferimento ad ogni singolo alunno affetto da DSA, elabori un documento definito **Piano didattico personalizzato (PDP)**. Si prevede, infatti, che le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche **esplicitate e formalizzate**, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

A questo riguardo, dunque, la scuola predispone, in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, il predetto documento che dovrà contenere almeno le seguenti **voci**, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il **raccordo con la famiglia**, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.

► 3.1. Il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni BES.

Anche con riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si prevede l'adozione di un Piano Didattico Personalizzato.

In tal senso la summenzionata **Direttiva del 27 dicembre 2012**, prevede la **necessità** di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. Secondo la Direttiva, in particolare, le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010, ossia dal summenzionato **Decreto Ministeriale 5669/2011**.

4. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

L'**inclusione scolastica** è ulteriormente attuata attraverso la definizione e la condivisione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, quale parte integrante del progetto individuale di cui all'art. 14, l. 8 novembre 2000, n. 328. Al riguardo, occorre precisare che, con **D.I. MI-MEF 182 del 29 dicembre 2020** erano stati adottati il modello nazionale di Piano educativo individualizzato e le correlate linee guida ed erano state indicate le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 7, co. 2-ter del d.lgs. 66/2017. Successivamente, tuttavia, il TAR del Lazio, con **sentenza 9795 del 14 settembre 2021**, ha annullato il D.I. 182/2020. A seguire, è intervenuta la nota del Ministero dell'istruzione 2044 del 17 settembre 2021 che ha fornito alle scuole le indicazioni sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s. 2021/2022.

Il PEI deve essere redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Il PEI:

- è elaborato e approvato dal **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione**;
- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- individua **obiettivi educativi e didattici**, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- esplicita le **modalità di sostegno didattico**, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi;
- definisce gli **strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi** per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le **modalità di coordinamento degli interventi** ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre;
- è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

5. Il PEI: metodologia di progettazione.

Al fine di procedere alla elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato, occorre comprendere preliminarmente ciò che l'alunno è in grado di fare e, viceversa, ciò che autonomamente non può